

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 2021

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto il “Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Soci e delle procedure elettorali per le elezioni di Consiglieri e Revisori” dell’Automobile Club di Palermo, approvato dall’Assemblea dei Soci dell’AC in data 25 giugno 2020; ritenuto che lo stesso Regolamento presenta diversi profili meritevoli di riconsiderazione nel contesto delle vigenti previsioni statutarie e delle pronunce giurisprudenziali in materia, anche al fine di garantire uniformità ed omogeneità di disciplina da parte degli Automobile Club sul territorio nazionale; ravvisata conseguentemente l’opportunità che l’AC di Palermo provveda ad una complessiva revisione del testo con specifico riguardo ai profili di cui sopra, in conformità alle indicazioni ed alle raccomandazioni riportate nel documento allegato al verbale della seduta sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; visto l’articolo 18, comma 1, lett.a), dello Statuto dell’Ente; **delibera di rinviare** all’Automobile Club di Palermo il “Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Soci e delle procedure elettorali per le elezioni di Consiglieri e Revisori” approvato dall’Assemblea dei Soci in data 25 giugno 2020, **ed invita** il Sodalizio a procedere ad una complessiva rielaborazione del testo nei termini di cui in premessa, avuto anche riguardo al contenuto del Regolamento-tipo deliberato dal Consiglio Generale nella seduta dell’11 dicembre 2019. La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Generale nella sua prossima riunione.”.

**“Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Soci e delle procedure elettorali per le elezioni di Consiglieri e Revisori”
dell’Automobile Club di Palermo**

(approvato dall’Assemblea dei Soci dell’AC in data 25 giugno 2020)

Invito ad apportare le modifiche e/o integrazioni di seguito indicate:

- **all’art.5, comma 3**, prevedere che una copia del verbale della riunione venga trasmessa entro otto giorni al Presidente dell’Automobile Club d’Italia, nel quadro della più generale funzione di sorveglianza sull’attività degli AC allo stesso demandata;
- **all’art.8, comma 2**, riformulare il testo, tenuto conto che lo stesso non può prevedere cause di ineleggibilità, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni di legge e di Statuto;
- **all’art.10**, disciplinare l’incompatibilità dell’incarico di componente del Collegio degli scrutatori con il ruolo di candidato e di sottoscrittore delle liste elettorali, nonché l’obbligo di sottoscrizione della relativa dichiarazione preventiva;
- **all’art.11, comma 1**, riformulare il secondo periodo, prevedendo che anche la lista orientativa dei candidati predisposta dal Consiglio Direttivo uscente sia sottoscritta dallo stesso numero e/o percentuale di Soci previsti per le liste presentate dai Soci, allo scopo di non ingenerare una ingiustificata disparità di trattamento nella competizione elettorale;
- **agli articoli 11 e 22**, inserire la disciplina relativa ai requisiti necessari ai fini della valida sottoscrizione delle liste e delle candidature da parte dei Soci e prevedere che tutte le candidature siano accompagnate dalla preventiva dichiarazione di insussistenza delle cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità all’assunzione dell’incarico, nonché dal *curriculum vitae* del candidato;
- **all’art. 16**, prevedere che, prima della riunione di insediamento, gli eletti rilascino dichiarazione con la quale confermano il permanere dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità attestate con le dichiarazioni di cui sopra o comunichino le eventuali variazioni intervenute;

Raccomandazione di valutare l’opportunità di prevedere:

- **all’art.1, comma 1, e all’art.10, comma 2**, l’inserimento, dopo la parola “albo”, della parola “sociale”;
- **all’art.4**, una specifica disciplina per i requisiti di ammissione dei Soci all’Assemblea nell’ipotesi in cui la stessa sia chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto conto della preventiva deliberazione di indizione delle elezioni da parte del Consiglio Direttivo uscente prevista in tali casi;
- **all’art.9**, ai fini di una maggiore chiarezza, l’indicazione del *dies a quo* da cui decorre il mandato quadriennale del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

- **all'art.10, comma 1, capoverso 1° e 3°**, la sostituzione del rinvio puntuale alla percentuale minima di rappresentatività dell'1% sul totale dei Soci dell'AC di Palermo, con il riferimento alla percentuale minima di rappresentatività stabilita dall'Assemblea dell'ACI per i Soci appartenenti alle tipologie speciali, al fine di consentire la validità della previsione anche in caso di modifica di detta percentuale da parte dell'Assemblea stessa;
- **all'art. 10, comma 2**, l'indicazione, oltre che del termine finale, anche di un termine iniziale a decorrere dal quale il Consiglio Direttivo uscente può validamente deliberare l'indizione delle nuove elezioni, allo scopo di dare certezza ai Soci e di non incorrere in possibile pregiudizio dei loro diritti elettorali;
- **all'art.12**, una più compiuta disciplina delle funzioni della Commissione elettorale, ai fini di maggiore trasparenza e chiarezza;
- **all'art.13**, che delle liste e delle candidature ammesse venga data notizia, oltre che sul sito istituzionale dell'AC, anche su un quotidiano cartaceo e/o *on line* tra i più diffusi a livello locale, al fine di garantirne una maggiore conoscibilità da parte dei Soci, e con pubblicazione sul sito dell'AC del *curriculum vitae* dei candidati ammessi;
- **all'art.14, comma 1**, che i Soci possano assistere alle operazioni di voto e di spoglio in corso di Assemblea;
- **all'art.28**, la disciplina dell'espressione del voto da parte del Socio nell'ipotesi in cui lo stesso, tra la data di indizione delle elezioni e la data di svolgimento dell'Assemblea, abbia rinnovato la tessera con una tipologia diversa rispetto a quella di cui era titolare alla data di indizione delle elezioni;
- **la regolamentazione, in apposito articolo**, delle modalità di accesso alle liste dei Soci per finalità elettorali, nel rispetto della norme che disciplinano la tutela della *privacy*.